

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1963

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (72) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 31, 34
BELLISARIO	33, 34
DONATI, relatore	32, 33, 34
GRANATA	33
OLIVA	34

« Modificazioni all'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (224) (D'iniziativa del deputato Leone Raffaele) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	30, 31
BALDINI, relatore	30

BARBARO	Pag. 31
GRANATA	31
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	31
STIRATI	31
TRIMARCHI	31

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Lea Alcidi Bocacci Rezza, Amoletti, Baldini, Barbaro, Bellisario, Donati, Granata, Levi, Moneti, Oliva, Perna, Piovano, Tullia Romagnoli Carettoni, Romano, Salati, Scarpino, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Vaccaro e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele: « Modificazioni all'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (224) (Approvato dall'a Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele: « Modificazioni all'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono sostituiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dai seguenti:

« Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora alla scadenza del decimo anno dalla data del provvedimento di inquadramento non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il decennio di servizio ».

B A L D I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge tende a modificare l'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

La predetta legge fu presentata dal Ministro della pubblica istruzione dell'epoca, onorevole Moro, il 27 dicembre 1957 e, come alcuni di voi certamente ricorderanno, diede luogo, in sede di esame a numerose discussioni. Con essa, praticamente, si disciplina la posizione degli assistenti di ruolo ordinario e degli assistenti di ruolo aggiunto.

È qui da ricordare che, in base all'articolo 10 della citata legge, l'assistente ordi-

nario deve cessare dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale abbia maturato un decennio di servizio di ruolo senza aver conseguito la libera docenza nella materia cui è addetto o in materia affine. Questo termine decorre dal momento in cui l'assistente di ruolo ordinario abbia ottenuto la nomina in ruolo. Viceversa, il termine quindicennale fissato, per lo stesso fine, all'assistente di ruolo aggiunto non decorre dal momento in cui questi ha ottenuto il relativo provvedimento di inquadramento, bensì dal 1° maggio 1948. Ciò in quanto il comma primo dell'articolo 32 della richiamata legge n. 349 del 1958, ha trovato la sua prima applicazione a decorrere dal 20 aprile 1958 (data di entrata in vigore della legge), ma con effetto retroattivo e, precisamente, nella maggior parte dei casi, dal 1° maggio 1948.

Il predetto termine quindicennale verrebbe così a scadere nel 1963, appena due o tre anni dopo la data di emanazione dello stesso provvedimento di inquadramento: termine, com'è ovvio, troppo breve per consentire una seria preparazione per il conseguimento di una libera docenza.

È parso, quindi, opportuno prevedere per l'assistente di ruolo aggiunto lo stesso termine decennale assegnato al personale assistente di ruolo ordinario, facendolo decorrere dalla data del provvedimento di inquadramento e assimilando, in tal modo, detto provvedimento di inquadramento a quello di nomina in ruolo ordinario.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mi pare molto semplice; si tratta di modificare nel senso che ho indicato, secondo il testo di cui il Presidente ha dato lettura, il quarto e il quinto comma dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, numero 349, i quali attualmente recitano:

« Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

« La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio ».

Desidero far notare che questo disegno di legge, nella formulazione originaria presentata dall'onorevole Leone non poneva alcun termine circa la data di decorrenza delle nuove disposizioni; la Camera, invece, ha giustamente apportato una modifica, aggiungendo nel primo comma le seguenti parole: « con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima ».

Credo che il provvedimento al nostro esame debba essere votato favorevolmente; altrimenti, data la imminente scadenza del termine quindicennale di cui abbiamo parlato, verremmo a danneggiare questi assistenti che per tanti anni hanno dato un prezioso aiuto agli studi e ai lavori dell'Università.

Concludo, pertanto, esprimendo parere favorevole e proponendo il presente disegno di legge all'approvazione della Commissione.

G R A N A T A. Onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto il relatore, mi sembra superflua ogni ulteriore discussione. Anche noi condividiamo le ragioni che hanno spinto l'onorevole Leone a proporre al Parlamento questo disegno di legge e, pertanto, di chiariamo che voteremo a favore.

S T I R A T I. Dichiaro che il Gruppo socialista voterà a favore del presente disegno di legge.

T R I M A R C H I. Dichiaro che anche il Gruppo liberale darà voto favorevole.

B A R B A R O. Considerando la situazione di disagio in cui si trovano gli assistenti universitari, qualsiasi provvedimento a loro favore ci trova concordi. Anch'io, pertanto, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche qui, come già alla Camera, il Governo non si oppone all'approvazione di questo disegno di legge.

A titolo accademico, però, debbo innanzitutto osservare che la retrodatazione al 1° maggio 1948 ha avuto pure qualche effetto positivo, sotto il profilo economico, per

questi assistenti, perchè costoro hanno fruito di tale decorrenza e, quindi, dei relativi scatti di stipendio e così via. Aggiungo, poi, che nulla vietava a questi assistenti di studiare, di pubblicare, anche prima che fosse emanato il decreto per il loro inquadramento. Comunque, siccome è facile supporre che solo dopo aver avuto quel decreto di inquadramento in ruolo, essi si siano sentiti animati a più intensi studi, sono favorevole, ripeto, al presente provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (72)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bellisario, Macaggi, Caretoni Romagnoli Tullia, Moneti e Zaccari: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo — conferita

per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni — e la decorrenza della nomina — riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 — deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi.

In particolare se durante tale periodo l'interessato ha prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali, con qualifica, la predetta qualifica gli deve essere riconosciuta come se attribuita per la cattedra in ordine alla quale ha ottenuto i benefici di cui al precedente comma.

D O N A T I, *relatore*. Il presente disegno di legge va considerato nello spirito e nelle finalità della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 e della legge 13 marzo 1958, n. 165, che regolano la materia della retrodatazione di nomina in ruolo.

L'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, concesse la retrodatazione agli insegnanti perseguitati politici e razziali che si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 21 aprile 1947, n. 373, (impediti a partecipare ai concorsi originali).

L'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, con le successive norme interpretative contenute nella legge 16 luglio 1960, n. 727, concesse la retrodatazione della nomina in ruolo agli ex combattenti che non avevano potuto partecipare ai concorsi originari.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il personale direttivo e docente che gode dei benefici previsti dal predetto articolo 7 ebbe riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo, conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

Successivamente (articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727) « la nomina in ruolo

al medesimo personale « conferita » fu fatta « decorrere dalla data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari ».

Da quanto sopra consegue che il personale di cui trattasi ha avuto, per effetto della legge 13 marzo 1958, n. 165, e della legge 16 luglio 1960, n. 727, una vera e propria « retrodatazione di nomina »: retrodatazione che ha concesso solo ai fini della progressione economica, non ai fini della partecipazione ai concorsi, il riconoscimento del servizio prestato tra la data di ingresso nei ruoli e la data di « decorrenza della nomina ».

Il presente disegno di legge si propone di dare una interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, in questo senso: tutto il periodo compreso tra la data di ingresso nei ruoli e la data di « decorrenza » della nomina (« retrodatazione ») deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi, specie quando — fra le due date — il personale predetto ha effettivamente prestato servizio in qualità di supplente oppure di incaricato nelle Scuole statali.

Il presente disegno di legge mi pare abbastanza ampio nelle sue finalità; devo dire, però, che studiandolo attentamente sono sorte in me alcune perplessità, che accennerò molto sommariamente anche perchè non mi sentirei di affrontare in questo momento una decisione definitiva.

Per quanto concerne il primo comma del provvedimento in esame, io non riesco proprio a capire che significato esso abbia ai fini dell'ammissione ai concorsi. Mi sembra perfettamente inutile, perchè il personale in questione ha già raggiunto di fatto l'anzianità necessaria per partecipare ai concorsi — sei anni per i direttori didattici, cinque o sei anni per i presidi della scuola media — e l'ha maturata essendo entrato in servizio, evidentemente, oltre sei anni fa.

Per quanto si riferisce, poi, al secondo comma, siamo di fronte ad altri problemi, perchè, quando si dice che bisogna riconoscere la qualifica a coloro che hanno prestato servizio in qualità di supplenti o incaricati, sorge spontanea la domanda: colui che è stato prigioniero e, magari, è ritornato nel

1948, verrebbe allora danneggiato perché non ha potuto fare il supplente e, quindi, non ha potuto avere la qualifica? Per un professore di italiano e latino nei licei che, magari, abbia insegnato calligrafia o francese nell'avviamento, la qualifica per dette materie deve essere equiparata a quella dell'insegnamento di italiano e latino nei licei?

Sorgono, in sostanza, problemi che inducono ad un più approfondito studio della portata e delle conseguenze della norma proposta. Per questa ragione, pertanto, chiederei un rinvio della discussione.

BELLISARIO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su alcune considerazioni.

Il disegno di legge in esame è stato da noi presentato e approvato nella passata legislatura; l'approvazione definitiva dei due rami del Parlamento non poté avvenire perché la Commissione della Camera, nella seduta del 15 febbraio 1963, non fece in tempo a deliberare e il Parlamento cessò poi la sua funzione legislativa ordinaria. Comunque, in sede di discussione alla Camera dei deputati, venne suggerito un emendamento nel senso di togliere la dizione « salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti », che figurava nel testo da noi presentato.

GRANATA. Mi dia atto che fui proprio io a sollevare la questione in questa sede e nessuno volle accettare i miei rilievi.

BELLISARIO. La legge non sarebbe stata varata lo stesso, perché non è stato questo il motivo per cui non è stata approvata, ma per mancanza di tempo.

Comunque, a parte la modifica suggerita dalla Camera e che noi abbiamo accolto, il presente disegno di legge è perfettamente identico a quello che abbiamo già discusso e approvato. Ho voluto richiamare questo precedente, per ragioni, direi, di carattere storico, per ricordare, cioè, che in quell'occasione era presente anche l'onorevole Donati il quale fu d'accordo con noi nell'approvazione.

Andiamo adesso al merito della questione. Per quello che riguarda il primo comma, io

credo che il senatore Donati abbia sostanzialmente ragione, nel senso, cioè, che gli anni trascorsi dall'epoca dell'ultimo concorso fino ad oggi sono tanti quanti sono necessari per potere accedere ai concorsi per la cattedra direttiva, sia per preside che per direttore didattico, anche perché abbiamo approvato delle leggi che accorciano il periodo di insegnamento in ruolo necessario per partecipare a questi concorsi. Il primo comma sarebbe, quindi, perfettamente inutile da questo punto di vista; però, abbiamo ritenuto che fosse opportuno inserirlo come sostegno al comma successivo e, pertanto, proporrei di mantenerlo.

La questione più importante mi pare che si accentri sul secondo comma. Che cosa stabilisce? Si dice, in sostanza, che qualora nel periodo di cui al primo comma l'interessato abbia prestato servizio in qualità di supplente o di incaricato, con qualifica, — e questo è naturale, perché, l'incarico comporta una qualifica, la supplenza la comporta dopo aver maturato un certo periodo di tempo — questa qualifica gli deve essere riconosciuta come se attribuita per la cattedra, cioè, come titolo ai fini dell'ammissione ai concorsi.

A me sembra che questa sia una questione di giustizia, perché riguarda la situazione di tutti gli insegnanti che godono della retrodatazione. Riconosco valida l'obiezione del senatore Donati sul fatto che si ripropone così la questione dei combattenti, dei prigionieri, eccetera. Io non ho nulla in contrario ad aggiungere a questo comma, se la Commissione lo vuole, una norma per la categoria dei prigionieri e reduci. Però non ricordo, in questo momento, come ci si sia regolati per le qualifiche di coloro che, non avendo potuto prestare servizio per ragioni di guerra, hanno ottenuto egualmente il riconoscimento degli anni di servizio. Comunque, se esiste un precedente, posso accettare un emendamento del secondo comma.

DONATI, *relatore*. Un'altra difficoltà è questa: quando noi riconosciamo questi anni ai fini della supplenza, perché non li dobbiamo riconoscere a tutti gli altri insegnanti che hanno fatto supplenze e sono

entrati in ruolo con i concorsi ordinari? Un tale che non abbia goduto della retrodatazione, di questo vantaggio notevole, ed ha fatto il supplente per dieci anni e poi è entrato in ruolo, non si vede calcolati gli anni di supplenza ai fini dei concorsi. Perchè dobbiamo calcolarli a chi ha avuto già il beneficio della retrodatazione?

BELLISARIO. Il senatore Donati mette in discussione la validità della legge sulla retrodatazione. Noi pensiamo che quello che abbiamo dato rispondeva ad esigenze di giustizia, e nell'ambito di quella legge operiamo una modificazione a scopo perequativo.

PRESIDENTE. A me pare che sarebbe opportuno meditare sulla proposta dell'onorevole relatore, e rinviare il seguito della discussione; nel frattempo, il proponente potrà formulare l'emendamento.

BELLISARIO. Ma io non propongo alcun emendamento. Posso accettarlo, se il senatore Donati lo propone.

DONATI, *relatore*. Io mi preoccupo di non creare precedenti per ulteriori leggi,

perchè tutti coloro che sono stati supplenti chiederanno il riconoscimento.

OLIVA. Io sono favorevole al rinvio del seguito della discussione. Desidero soltanto esprimere una mia impressione, da profano, per quanto riguarda la carriera degli insegnanti. Che cosa dà motivo di riconoscere come qualifica la supplenza? Il fatto di averla prestata, in quanto cioè si è acquistata maggiore pratica. Ma i combattenti non hanno potuto esercitare, spesso, alcuna supplenza.

PRESIDENTE. Poichè mancano gli elementi per valutare le obiezioni del senatore Donati, se la Commissione è d'accordo, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari